

CAMERA DEI DEPUTATI N. 907

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICCOLAI GIUSEPPE, DE LORENZO GIOVANNI, RAUTI,
SACCUCCI, TURCHI**

Presentata il 9 ottobre 1972

**Abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno
1946, n. 13, relativo ai benefici in favore dei militari in
servizio non isolato all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mossi unicamente dall'intento di ristabilire la uguaglianza di trattamento tra cittadini aventi i medesimi titoli ci onoriamo di sottoporre all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge che mira all'abrogazione del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13.

La proposta intende ripristinare quei benefici che, concessi con il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, ai combattenti nella guerra di Spagna furono abrogati dall'anzidetto decreto n. 13 limitatamente alla parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi di questo personale. Se nei riguardi dei mutilati e degli invalidi della predetta guerra è stata riconosciuta la continuità del diritto alla pensione e tutti i benefici pre-

visi dal decreto n. 2179 sono stati fruiti dal personale assunto precedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 13 e mantenuti per i militari partecipanti alla stessa guerra, rimasti alle armi, non si vede il motivo di escludere dal godimento dei predetti benefici coloro che, pur avendo lo stesso titolo assunsero un impiego civile nelle pubbliche amministrazioni dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13.

Sono ormai trascorsi ben 24 anni da allora: molti rancori si sono placati ed una profonda esigenza di pacificazione si è andata sempre più affermando nella coscienza del popolo italiano. Per questo motivo, onorevoli colleghi, vi inviliamo a dare il vostro consenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, già abrogate con il decreto legislativo presidenziale 25 giugno

1946, n. 13, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e dei loro congiunti a causa del servizio prestato sono ripristinate.

ART. 2.

Le amministrazioni militari, a richiesta degli interessati o degli aventi diritto, sono autorizzate al rilascio della dichiarazione per la concessione delle provvidenze previste dal regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

ART. 3.

Il decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, è abrogato.